

AUTORIZZAZIONE PAESAGGISTICA

Prot n. 1037 del 14/02/2014

Pratica Edilizia n. 6/2012

IL RESPONSABILE DEI SERVIZI TECNICI

Premesso che in data 10-01-2012 prot. n. 141 Sig. Garaventa S.p.a. ha presentato domanda di autorizzazione paesaggistica per l'intervento di Modifiche tramezze, rifacimento pavimenti, finestre e persiane. Manutenzione ringhiere terrazzi. Realizzazione due piscine e dotazione nuovi posti auto. da eseguire nell'immobile ubicato in Via S. Gaetano 14 int. A;

Visto il D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 - art. 107 - 3° comma.

Visto il D. Lgs. n: 42 del 22 gennaio 2004 concernente la protezione e valorizzazione dei beni culturali e paesaggistici.

Viste le Leggi regionali 18/03/1980 n° 15 e 19/11/1982 n° 44 in materia di esercizio delle funzioni regionali nel rilascio delle autorizzazioni paesistico- ambientali.

Visto il D.P.G.R n° 190 del 23/03/1997 comportante approvazione della variante integrale al Piano Regolatore Generale contenente la disciplina paesistica di livello puntuale prevista dall'art. 8 della L.R. 2 maggio 1991 n° 6, e contestualmente subdelega al Comune di Pieve Ligure delle funzioni regionali in materia di rilascio delle autorizzazioni paesistico ambientali.

Esaminati gli atti e gli elaborati progettuali a corredo dell'istanza.

Considerato che l'intervento ricade nell'ambito dell'area classificata dal P.T.C.P., approvato con D.C.R. n° 6 del 26/02/1990 e s. m. i., relativamente all'Assetto Insediativo con definizione I S MA CPA .

Vista la relazione del Responsabile del procedimento in data 10-01-2012

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Locale per il Paesaggio nella seduta del 29/11/2013 di seguito riportato :

La Commissione locale per il paesaggio rileva che la documentazione presentata è esaustiva e compiutamente riprende tutti i quesiti posti nelle precedenti commissioni. Il progetto è coerentemente rappresentato nel contesto di questo rilievo ; vengono eliminati alcuni nodi critici della progettazione per cui si valutano positivamente come compatibili: 1) le variazioni sui prospetti dell'edificio e l'utilizzo dei terrazzi tramite nuova scala esterna; 2) l'inserimento delle

due piscine che non interferiscono con le sistemazioni esterne e le alberature presenti.

Richiamato il parere della Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria, reso con nota prot. n. 3761 del 05/02/2014;

Visto il D.P.C.M. 12/12/2005;

Atteso che, in relazione a quanto previsto all'art. 1 della L.R. n. 20 del 21/8/1991, la competenza al rilascio dell'autorizzazione paesaggistica è sub-delegata al Comune;

Visto il combinato disposto dei commi 2 e 3 dell'art. 107 e comma 2 dell'art. 109 del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali;

Visto il decreto Sindacale prot. n. 124 in data 09.01.2012 avente ad oggetto l'affidamento dell'incarico di responsabile dei Servizi Tecnici;

Constatato quindi che l'intervento in oggetto è tale da non compromettere gli equilibri ambientali della zona interessata e risulta del tutto compatibile con la normativa sul punto disposta dal P.T.C.P. e della relativa disciplina di livello puntuale.

s i d i s p o n e

ai sensi e per gli effetti dell'art. 146 del Codice dei beni culturali e del paesaggio, l'esecuzione degli interventi come meglio specificato in premessa e sugli elaborati tecnici allegati quali parte integrante del presente provvedimento alle seguenti condizioni:

- la piscina identificata con "int.1 venga realizzata senza modificare andamento, morfologia e tecnica costruttiva dei muri di fascia in quanto la loro perdita e/o modifica comporterebbe una perdita di valori identitari e tradizionali presenti nell'area e tutelati dai Decreti Ministeriali nonché dal PTCP;

- che vengano reimpiantati due ulivi in sostituzione di quelli rimossi, al fine di mantenere i caratteri del corridoio di rilevante importanza paesaggistica, in quanto la loro modifica comporterebbe una perdita di valori identitari e tradizionali presenti nell'area tutelati dai Decreti Ministeriali nonché dal PTCP.

Il presente provvedimento, a norma dell'art. 146 - comma 4 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio è valido per un periodo di cinque anni, scaduto il quale l'esecuzione dei progettati lavori deve essere sottoposta a nuova autorizzazione.

L'esecuzione dell'intervento è assoggettata all'osservanza di tutte le altre disposizioni di legge e di regolamento, nonché del vigente strumento urbanistico e rimane comunque subordinata al p

ossesso del pertinente provvedimento autorizzativo od atto abilitativo sostitutivo.

Copia del presente provvedimento viene inviato alla Soprintendenza ai Beni Ambientali ed Architettonici della Liguria e alla Regione Liguria a norma dell'art. 146 - comma 11 - del Codice dei beni culturali e del paesaggio.

Pieve Ligure, 14-02-2014

Il Responsabile dei Servizi Tecnici

(Giorgio Leverone)